

FIMER S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
REGOLAMENTO DI *DUE DILIGENCE*
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALLA RACCOLTA DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DI
OFFERTE VINCOLANTI PER LA CESSIONE, UNITARIA E INSCINDIBILE, DEL
COMPLESSO AZIENDALE FACENTE CAPO ALLA FIMER

1. Introduzione

- 1.1. Con il Regolamento di *Due Diligence*, la Fimer (la “**Società**”) stabilisce i principali termini e condizioni ai sensi dei quali i Soggetti Ammessi alla Procedura di Cessione, **unitaria e inscindibile**, del Complesso Aziendale Fimer, come già definito nell’Invito, saranno autorizzati a svolgere le relative attività di *due diligence* (la “***Due Diligence***”).
- 1.2. La *Due Diligence* può essere svolta per mezzo di:
- (i) accesso ai documenti resi disponibili nella *data room* virtuale (la “*Data Room*”); e/o
 - (ii) accesso fisico presso i siti ove è svolta l’attività del Complesso Aziendale Fimer (i “**Siti**”); e, **qualora autorizzati dai Commissari**,
 - (iii) incontri con il *management* della Società.

2. Riservatezza

- 2.1. Le informazioni raccolte o comunque messe a disposizione, verbalmente o per iscritto, ai Soggetti Ammessi nel corso della *Due Diligence* sono rette e disciplinate dall’Impegno di riservatezza.

3. DD Manager

- 3.1. Qualsiasi comunicazione o richiesta in relazione alla *Due Diligence* dovrà essere rivolta al servizio di gestione della *Due Diligence* della Società (“**DD Manager**”), in lingua italiana all’indirizzo e-mail: DDManager@fimer.com.

4. Data Room

- 4.1. L’accesso e la fruizione della *Data Room* saranno disciplinati dal Regolamento di *Data Room* accluso sub **Allegato 1**.

5. Accesso ai Siti

- 5.1. L’accesso ai Siti in Italia, Terranuova Bracciolini (AR), e all’estero sarà consentito solo su appuntamento previa richiesta via e-mail al DD Manager in conformità con il modulo standard allegato sub **Allegato 2**. In ogni caso il DD Manager si riserva di approvare le date nelle quali potrà essere consentito l’accesso ai Siti.
- 5.2. La Società si riserva il diritto di negare o limitare discrezionalmente l’accesso ai Siti.
- 5.3. Durante la fase di accesso a ciascun Sito, la Società metterà disposizione dei Soggetti

Ammessi un incaricato (l'“**Incaricato della Società**”) che li assisterà e che li guiderà all'interno del Sito, secondo gli orari di visita indicati dal DD Manager.

- 5.4. Durante la fase di accesso a ciascun Sito, non sarà consentito ai Soggetti Ammessi chiedere al personale della Società informazioni di qualsivoglia genere senza la preventiva autorizzazione dell'Incaricato della Società.
- 5.5. I costi relativi al trasporto, al vitto ed ogni altro costo relativo all'accesso ai Siti saranno interamente a carico dei Soggetti Ammessi.
- 5.6. Ciascun Soggetto Ammesso sarà tenuto a sottoscrivere un registro delle presenze al momento dell'accesso ai Siti e all'uscita dai medesimi.
- 5.7. Nessun dispositivo sarà consentito all'interno dei Siti, ad esclusione di materiale di scrittura, calcolatrici e computer portatili.
- 5.8. Tutte le Informazioni che i Soggetti Ammessi volessero eventualmente acquisire a seguito dell'accesso ai Siti dovranno essere richieste in conformità a quanto stabilito nell'**Articolo 7** che segue.

6. Incontri con il *management* della Società

- 6.1. Eventuali incontri con il *management* della Società saranno consentiti solo se autorizzati dai Commissari e solo su appuntamento previa richiesta via e-mail al DD Manager in conformità con il modulo standard allegato sub **Allegato 3**.
- 6.2. Eventuali incontri con il *management* della Società si terranno presso e secondo le modalità che la stessa riterrà più appropriate.

7. Informazioni ulteriori – Domande e Risposte

- 7.1. Qualora i Soggetti Ammessi avessero necessità di ulteriori Informazioni o di spiegazioni, saranno tenuti a sottoporre le relative richieste via e-mail al DD Manager in conformità con il modulo standard qui allegato sub **Allegato 4**. Le Informazioni ulteriori e le risposte ai quesiti da parte del DD Manager saranno inserite, ove disponibili, nella *Data Room*. Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le relative risposte saranno rese nella medesima lingua.

8. Diritti della Società

- 8.1. La Società si riserva il diritto di escludere dalla *Due Diligence* qualsiasi Soggetto Ammesso in caso di inattività prolungata o violazione di qualsiasi disposizione del presente Regolamento di *Due Diligence* e dei relativi allegati. A tal fine, i Soggetti Ammessi saranno responsabili per qualsiasi violazione del presente Regolamento di *Due Diligence* e dei relativi allegati anche da parte dei loro amministratori, dipendenti e consulenti.
- 8.2. La Società si riserva il diritto di modificare, integrare o sostituire in qualsiasi momento il

presente Regolamento di *Due Diligence*. Ogni nuova versione del presente Regolamento di *Due Diligence* sarà resa disponibile a tutti i Soggetti Interessati nella *Data Room*.

9. Limitazione di responsabilità

- 9.1. La Società, i Commissari, nonché i relativi dipendenti e consulenti, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99, non saranno in alcun modo responsabili (in via contrattuale e/o extracontrattuale) nei confronti dei Soggetti Ammessi in relazione all'accuratezza, adeguatezza, affidabilità o completezza delle Informazioni rese disponibili nel corso della *Due Diligence* o di qualsiasi comunicazione verbale o scritta (a seguito o anche in assenza di apposita richiesta) in relazione alla medesima.
- 9.2. Le Informazioni non avranno valore di dichiarazioni o garanzie di qualsiasi tipo, a nessun fine, nei confronti di alcuno dei Soggetti Ammessi o di alcun terzo.
- 9.3. Le Informazioni potrebbero essere, o potrebbero divenire, non aggiornate. La Società, i Commissari, nonché i relativi dipendenti e consulenti, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99, non saranno in alcun modo tenuti ad aggiornare le Informazioni.

10. Legge regolatrice, giurisdizione e foro competente

- 10.1. Il presente Regolamento di *Due Diligence* sarà (i) disciplinato dalla legge italiana ed interpretato in conformità con la medesima, (ii) sottoposto alla giurisdizione italiana e (iii) qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento di *Due Diligence* sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 18 luglio 2024

I Commissari Straordinari

Prof. Dott. Eugenio D'Amico Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli Prof. Dott. Gerardo Losito

Sottoscritto da:

Nome:

In nome e per conto di:

Data:

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 2 (Riservatezza);

articolo 8 (Diritti della Società); articolo 9 (Limitazione di responsabilità); articolo 10 (Legge regolatrice, giurisdizione e foro competente); articolo 2 dell'Allegato 1 (Limitazione di responsabilità); articolo 8 dell'Allegato 1 (Diritti della Società); articolo 10 dell'Allegato 1 (Legge regolatrice, giurisdizione e foro competente).

Sottoscritto da:

Nome:

In nome e per conto di:

Data:

Allegato 1

Regolamento di *Data Room*

1. Introduzione

- 1.1. Con il presente regolamento della *Data Room* (il “**Regolamento**”), la Società intende stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali i Soggetti Ammessi potranno accedere alla *Data Room* allestita dalla FIMER S.p.A.
- 1.2. Il presente Regolamento troverà applicazione ogniqualvolta uno dei Soggetti Ammessi acceda alla *Data Room*. Il mancato rispetto del presente Regolamento o delle Condizioni d’Uso potrà essere motivo di sospensione o revoca dell’accesso del Soggetto Ammesso alla *Data Room*.

2. Limitazioni di responsabilità

- 2.1. La Società, i Commissari, nonché i relativi dipendenti e consulenti, non saranno in alcun modo responsabili (in via contrattuale e/o extracontrattuale) nei confronti dei Soggetti Ammessi in relazione all’accuratezza, adeguatezza, affidabilità o completezza delle Informazioni rese disponibili nella *Data Room*, né per qualsiasi danno risultante dalla interruzione, sospensione o dalla revoca dell’accesso alla *Data Room*.

3. Accesso alla *Data Room*

- 3.1. L’accesso alla *Data Room* sarà disponibile presso la pagina web di FIMER.
- 3.2. Ogni Soggetto Ammesso potrà accedere alla *Data Room* fornendo il proprio indirizzo e-mail al DD manager che provvederà ad autorizzare l’accesso alla *Data Room*, comunicando il relativo link.
- 3.3. Gli indirizzi e-mail autorizzati all’accesso non potranno essere resi noti a soggetti terzi e a nessun soggetto terzo potrà essere permesso da parte dei Soggetti Ammessi l’uso della propria e-mail.
- 3.4. Con il presente Regolamento ciascun Soggetto Ammesso prende atto che l’accesso alla *Data Room* potrà essere sospeso o cancellato in qualsiasi momento senza preavviso.

4. Sicurezza

- 4.1. L’accesso alla *Data Room* non sarà consentito da postazioni site in Internet caffè o altri luoghi aperti al pubblico.
- 4.2. I Soggetti Ammessi non potranno lasciare incustodito alcun computer o altro apparecchio attraverso il quale accedono alla *Data Room* mentre sono collegati alle medesime.
- 4.3. I Soggetti Ammessi saranno tenuti a porre in essere ogni misura ragionevole al fine di assicurare che le Informazioni non siano visibili da parte di soggetti terzi.

5. Uso della *Data Room*

- 5.1. I Soggetti Ammessi non potranno eludere alcuna delle misure di sicurezza del sito e non potranno permettere o concedere ad altri l'accesso al sito attraverso l'autorizzazione loro concessa.
- 5.2. I Soggetti Ammessi non potranno inserire alcuna informazione o materiale di alcun tipo nella *Data Room*, o creare collegamenti dalla *Data Room* ad informazioni o materiale di alcun tipo in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 5.3. Nessun Soggetto Ammesso potrà introdurre nella *Data Room* o nei *server* presso i quali esse sono caricate alcun virus, worm, trojans, o codice software distruttivo.

6. Aggiornamento della *Data Room*

- 6.1. Ulteriori documenti possono essere aggiunti alla *Data Room* ed i documenti ivi presenti possono essere aggiornati in qualsiasi momento. Sarà responsabilità di ciascun Soggetto Ammesso controllare gli aggiornamenti alla *Data Room*.

7. Disponibilità della *Data Room*

- 7.1. È previsto che la *Data Room* sia disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, anche se ciò non può essere garantito. Si prevede che la *Data Room* non richieda alcun periodo di interruzione o sospensione del servizio, anche se ciò non può essere garantito.
- 7.2. La Società potrà chiudere la *Data Room* in qualsiasi momento senza preavviso. Con la presente non viene garantito in alcun modo ai Soggetti Ammessi che la *Data Room* sarà disponibile in un determinato momento o che qualsiasi informazione ivi contenuta sarà disponibile in un determinato formato o a determinata velocità di trasmissione dei dati. La Società potrà, a sua discrezione, prevedere altre modalità di accesso alle Informazioni contenute nella *Data Room*.
- 7.3. Taluni documenti riservati, confidenziali o di particolare importanza commerciale potranno essere esclusi dalla *Data Room*.

8. Diritti della Società

- 8.1. La Società si riserva il diritto di escludere dalla *Due Diligence* qualsiasi Soggetto Ammesso in caso di inattività prolungata o violazione di qualsiasi disposizione del presente Regolamento. A tal fine, i Soggetti Ammessi saranno responsabili per il rispetto del presente Regolamento e dei relativi allegati anche da parte dei loro amministratori, dipendenti e consulenti.
- 8.2. La Società si riserva il diritto di modificare, integrare o sostituire in qualsiasi momento il presente Regolamento. Ogni nuova versione del presente Regolamento sarà resa disponibile a tutti i Soggetti Ammessi nella *Data Room*.

9. Assistenza

9.1. I Soggetti Ammessi che incontrassero inconvenienti tecnici nell'accesso o nell'uso della *Data Room* potranno contattare il DD Manager all'indirizzo e-mail di cui all'art. 3.1. del Regolamento di Due Diligence.

10. Legge regolatrice, giurisdizione e foro competente

10.1. Il presente Regolamento sarà (i) disciplinato dalla legge italiana ed interpretato in conformità con la medesima, (ii) sottoposto alla giurisdizione italiana e (iii) qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento di *Due Diligence* sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

11. Accettazione

11.1. I Soggetti Ammessi, i relativi amministratori, dipendenti e consulenti, con la sottoscrizione del Regolamento di *Due Diligence*, prendono atto di aver letto, compreso e accettato il presente Regolamento della *Data Room*.

